

# DISPOSIZIONI REGIONALI PER LA GESTIONE E LA MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI NON IDONEI AL TRASPORTO AL MACELLO

## Premessa

Scopo del presente documento è fornire, in maniera omogenea su tutto il territorio regionale, indicazioni pratiche per l'applicazione delle norme in materia di gestione e macellazione al di fuori del macello di animali non idonei al trasporto.

Ai sensi del Regolamento (CE) n.853/04, la macellazione degli animali ai fini del consumo umano delle relative carni, deve avvenire all'interno di un macello riconosciuto, sottoposto al controllo da parte di un Veterinario Ufficiale.

Ciò nonostante, ai sensi dell'All. III, Sez. I, Cap. VI, dello stesso regolamento, è possibile procedere alla macellazione d'urgenza al di fuori del macello degli animali, per il resto sani, che abbiano subito un incidente ("*accident*") che ne ha impedito il trasporto per considerazioni ("*reasons*") relative al loro benessere.

Nel caso in cui si debba macellare d'urgenza un animale, occorre valutare lo stato di salute e di benessere dello stesso, nonché gli aspetti relativi alla sicurezza alimentare per quanto riguarda il consumo delle carni da esso ottenute, pertanto si prospettano le seguenti due opzioni:

- ✓ macellazione d'urgenza in azienda (o comunque fuori dal macello) e trasporto della carcassa al macello, accompagnata dal certificato sanitario (Allegato A) del veterinario che ha effettuato la visita ante mortem e dalla documentazione prevista (passaporto<sup>(\*)</sup>, Informazioni sulla Catena Alimentare-ICA). Al macello verrà successivamente effettuata la visita post mortem da parte del veterinario ufficiale per stabilire la destinazione delle carni;
- ✓ abbattimento d'emergenza al di fuori del macello e smaltimento della carcassa.

<sup>(\*)</sup> Vedi nota ministeriale prot. n. 9384 del 10/04/2015.

## Norme di riferimento

- Decreto Legislativo 1° settembre 1998, n. 333 "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento".
- Reg. (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio e s.m.i..
- Reg. (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili e s.m.i..
- Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e s.m.i..
- Reg. (CE) n. 852/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e s.m.i..
- Reg. (CE) n. 853/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e s.m.i..

- Reg. (CE) n. 854/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e s.m.i..
- Reg. (CE) n. 882/04 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e s.m.i..
- Legge 20 luglio 2004, n. 189 e s.m.i. Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
- Reg. (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97.
- D.l.vo 158/2006 Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali.
- D.l.vo. 25 luglio 2007, n. 151 Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Reg. (CE) 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.
- D.l.vo. 6 Novembre 2007, n. 193 - Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.
- D.l.vo. 19 novembre 2008, n. 194. Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004.
- Reg. (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (applicabile dal 1° gennaio 2013, abroga la direttiva 93/119/CE).
- Reg. (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).
- Reg. (CE) n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale e s.m.i..
- Legge 4 giugno 2010 n. 96 (legge comunitaria 2009) - esclusione dall'ambito di applicazione del D.lgs 194/08 degli imprenditori agricoli.
- Decisione 2011/358/UE recante modifica della decisione 2009/719/CE che autorizza determinati Stati membri a rivedere il proprio programma annuale di controllo della BSE Reg. (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).
- Codice Penale da art. 478 ad art. 483 e art. 328.
- D.L.vo 131/2013 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali.
- Reg. (CE) n. 218/2014 del 7 marzo 2014. Modifica agli allegati dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione.

## Altri riferimenti

- Centro di Referenza Nazionale per il Benessere degli Animali Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna "Bruno Ubertini metodi e procedure operative per l'eutanasia degli animali appartenenti alla specie equina, bovina, ovi-caprina e suina.
- Circolare ministeriale prot. n. 28064/P del 1/08/06- Trasporto al macello di animali a fine carriera.
- Circolare ministeriale prot. n. 29972/P del 29/08/06: compilazione del registro di macellazione e della scheda di rilevamento dati BSE con corretta indicazione della categoria di macellazione.
- Circolare ministeriale n. 29972/2007 (certificati).
- Nota Ministero della Salute DGSA/VI/3782 del 08 maggio 2007 Regolamento Ce 1/2005 – All. I, Capo 1 Idoneità al trasporto: gestione degli animali affetti da lesioni, problemi fisiologici o patologie.
- Nota Ministero della Salute 11000-P del 17 aprile 2009 Indicazioni applicative del D.l.vo 194/08
- Circolare ministeriale DGSAN 0015894 del 13.05.2011: Macellazione d'urgenza. Destino delle carni.
- Nota Ministero della Salute prot. 0008524-P-15/03/2012 con oggetto "Benessere animale - Idoneità degli animali per il trasporto al macello – Reg. (CE) n. 1/2005 art. 3, Reg. (CE) 854/2004, allegato I, sezione I, capitolo II, lettera C.
- Nota Ministero della Salute n. 12938 del 10/07/2012: Reg. (CE) n. 1/2005. Pubblicazione sul portale del Ministero della Salute delle "Linee guida pratiche per valutare l'idoneità al trasporto di bovini adulti".
- Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva - Trasportabilità di animali affetti da patologie e gestione dei bovini a terra – Quaderni di Veterinaria preventiva (2012).
- DG(SANCO) 2011-6048 - MR FINAL - Final report of an audit carried out in Italy from 09 to 18 November 2011 in order to evaluate the implementation of controls for animal welfare on farms and during transport (2012).
- Circolare DGSAF 0000213-P, 07/01/2013: Prime indicazioni per l'applicazione del Regolamento CE 1099 del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.
- Nota regionale prot. n. 21587/DB2017 del 12/09/2013. Disposizioni della regione Piemonte in merito alla macellazione speciale d'urgenza (MSU) - Indicazioni operative.
- Nota regionale prot. n. 7568/DB2017 del 02/04/2014. Disposizioni della regione Piemonte in merito alla macellazione speciale d'urgenza (MSU) - Indicazioni operative - Chiarimenti.
- Nota DGISAN 25822-P del 24/06/2014. Animali macellati d'urgenza – Reg. UE 218/2014.
- Nota DGSAF 9384 del 10/04/2015. Abolizione obbligo rilascio passaporti per animali della specie bovina/bufalina.

## Definizioni

- *Abbattimento*: qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determini la morte dell'animale.
- *Macellazione*: l'abbattimento di animali destinati all'alimentazione umana.
- *Macello*: qualsiasi stabilimento utilizzato per la macellazione di animali terrestri rientrante nel campo di applicazione e riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004.
- *Macellazione d'urgenza*: la macellazione al di fuori del macello di un animale per il resto sano che deve aver subito un incidente che ne ha impedito il trasporto al macello per considerazioni relative al suo benessere.
- *Abbattimento d'emergenza*: l'abbattimento di animali feriti o affetti da una malattia procurante loro dolore o sofferenze acuti (qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare tali dolori o sofferenze), o da patologie tali da renderne le carni inadatte al consumo.
- *Stordimento*: qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provochi in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea.
- *Allevatore*: persona fisica o giuridica, ad esclusione del trasportatore, che ha la responsabilità degli animali o li accudisce su base permanente o temporanea.
- *Operatore* (ai sensi del Reg. (CE) n. 1099/2009): qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di un'impresa che effettui l'abbattimento di animali o le eventuali operazioni correlate disciplinate dal presente regolamento.
- *Operatore del settore alimentare (OSA)*: persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.
- *Trasportatore*: persona fisica o giuridica che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi.
- *Veterinario*: veterinario abilitato alla professione di medico veterinario e iscritto all'Ordine professionale.
- *Veterinario Ufficiale*: veterinario qualificato, ai sensi del Reg. (CE) n. 854/04, ad assumere tale funzione e nominato dall'autorità competente.

## **A - Valutazione dell'idoneità al trasporto degli animali al macello**

“Gli animali non debbono essere trasportati in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili”. Su questo principio si basa il presente documento che mira, da una parte, a riconfermare e ribadire la necessità di evitare il trasporto di animali non idonei e, dall'altra, a fornire indicazioni utili per procedere alla macellazione d'urgenza o all'abbattimento d'emergenza di tali animali.

Gli animali non devono essere spinti o trascinati e non devono essere utilizzati apparecchi meccanici per caricarli sui veicoli.

Gli animali che presentano lesioni o stati di sofferenza, non vanno considerati idonei al trasporto.

### **Valutazione delle condizioni dell'animale ai fini della sua trasportabilità**

Prima di procedere al carico di un animale l'allevatore ne deve valutare l'idoneità al trasporto.

Di seguito si riportano:

#### **1. CONDIZIONI DI NON TRASPORTABILITA'**

Non sono trasportabili gli animali quando:

- non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
- presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso;
- hanno partorito durante la settimana precedente o hanno superato il 90% del periodo di gestazione previsto o vi è presenza di placenta;
- sono mammiferi neonati con l'ombelico non ancora completamente cicatrizzato;
- il percorso supera i 100 km (per suini di meno di tre settimane, ovini di meno di una settimana o vitelli di meno di dieci giorni)
- sono in presenza di stati di: eccessivo dimagrimento, difficoltà respiratorie, comportamenti anomali, sintomatologia nervosa, animali pericolosi, gravi lesioni oculari o cecità, meteorismo, emorragie profuse e continue che possono aggravarsi durante il trasporto e condurre anche alla morte l'animale.

#### **2. CONDIZIONI DI TRASPORTABILITA'**

Gli animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al trasporto, secondo quanto previsto dall'All. I, capo I, paragrafo 3 del Reg. (CE) n.1/2005, se:

- presentano lesioni lievi o malattie (compatibili con la macellazione al fine del consumo delle carni) e il loro trasporto potrebbe non causare sofferenze addizionali;
- .....omissis .....
- sono animali che sono stati sottoposti a procedure veterinarie in ordine a pratiche zootecniche, quali la decornazione o la castrazione, purché le ferite siano completamente cicatrizzate.

### **Dubbi sulla possibilità di trasportare gli animali**

L'allevatore deve chiedere l'intervento di un veterinario; quest'ultimo valuta se il trasporto dell'animale può essere causa di dolori o sofferenze inutili e quindi al termine della visita clinica può:

- consentire il trasporto dell'animale con il rilascio del pertinente certificato attestante la trasportabilità degli animali affetti da malattie o lesioni lievi (All. I, Capo I, paragrafo 3 del Reg. (CE) n.1/2005) (Allegato B)

- proporre la macellazione d'urgenza in azienda o l'abbattimento d'emergenza (vedi capitoli specifici).

### **Gestione al macello dei trasporti irregolari**

Per tutti gli automezzi giunti al macello sui quali sono presenti animali che non possiedono i requisiti di trasportabilità ai sensi del Reg. (CE) n.1/2005, il veterinario ufficiale nell'effettuare la visita ante mortem, deve:

- valutare i segni clinici delle lesioni degli animali per accertare se le condizioni erano preesistenti al momento del carico o sono riferibili al trasporto (incidenti traumatici);
- decidere, in base alle informazioni e ai risultati della visita ante mortem, se procedere alla macellazione o all'abbattimento dell'animale incidentato;
- decidere se ordinare lo stordimento sul mezzo di trasporto e procedere alla successiva macellazione.

Qualora sia possibile accertare che i traumi evidenziati sull'animale siano conseguenti al trasporto, bisogna indagare sulle cause e procedere ai conseguenti provvedimenti di natura amministrativa e penale.

Se i traumi non sono conseguenti al trasporto, ma erano già presenti nell'animale al momento del carico, indipendentemente dalla presenza o meno del certificato di idoneità al trasporto, si deve:

- fare la segnalazione al Servizio Veterinario della ASL competente sull'allevamento di provenienza;
- procedere alla contestazione dell'illecito agli OSA (trasportatore e allevatore), per la successiva irrogazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo. 151/2007;
- ove ricorrano le condizioni, procedere nei confronti delle persone che hanno detenuto e trasportato gli animali alla segnalazione di reato di cui all'art. 544 ter del Codice Penale (reato di maltrattamento degli animali);
- contestare l'art. 476 e seguenti del Codice Penale (reato di falso ideologico) al veterinario che ha attestato la trasportabilità degli animali che al momento del carico presentavano segni o sintomi tali da considerare gli stessi non idonei al trasporto.

**N.B.** E' preciso compito del veterinario ufficiale addetto alla visita ante mortem presso il macello di destinazione valutare l'eventuale presenza e corretta compilazione del certificato di idoneità al trasporto operata dal veterinario consultato dallo speditore, a conferma dell'effettuazione dell'appropriato esame diagnostico attuato al momento del carico. In questo caso, l'omessa verifica della correttezza della eventuale certificazione di idoneità al trasporto dell'animale, potrebbe configurare il reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328 C.P.).

## **B - Macellazione d'Urgenza**

Nel decidere circa la necessità di procedere alla macellazione dell'animale in loco, l'obiettivo prioritario è quello di stabilire se soddisfa i requisiti dettati dal Reg. (CE) n. 853/2004 Allegato III, Sezione I, Capitolo VI.

### **Visita ante mortem**

Il Reg. (CE) n. 853/2004, Allegato III, Cap. VI, comma 2 (macellazione d'urgenza al di fuori del macello), prevede che *"Un veterinario deve eseguire l'ispezione ante mortem dell'animale"* ed il Reg. (CE) n. 854/2004, Allegato 1, Cap. 11, paragrafo B, comma 4 dispone che *"In caso di macellazione d'emergenza fuori dal macello e nel caso di selvaggina cacciata, il veterinario*

*ufficiale presso il macello o lo stabilimento di manipolazione della selvaggina esamina la dichiarazione di accompagnamento della carcassa dell'animale rilasciata rispettivamente dal veterinario o dalla persona formata in conformità del Reg. (CE) n. 853/2004".*

Pertanto, ai sensi della normativa comunitaria, la visita ante mortem degli animali che sono stati sottoposti a macellazione al di fuori del macello, può essere eseguita anche da parte di un veterinario libero professionista (veterinario).

Come indicato nella nota DG SAN 25822-P del 24 giugno 2014, rimane la possibilità da parte della ASL competente per territorio, di effettuare anche verifiche sull'attività del veterinario in riferimento alla veridicità della dichiarazione attestante il risultato dell'ispezione ante mortem di cui all'Allegato III, Cap. VI, comma 6 del Reg. CE n. 853/2004. Quest'ultimo, infatti, in quanto a tutti gli effetti esercente di un servizio pubblico, risponde del reato di falsità ideologica ed è, pertanto, perseguibile in caso di attestazione mendace in atto pubblico. Resta inteso che la carcassa al macello deve essere accompagnata: dal modello di certificato sanitario per gli animali macellati nell'azienda previsto dal Reg. (CE) n. 854/2004, Allegato 1, Sezione IV, Capo X, lettera B (Allegato A), dal passaporto<sup>(\*)</sup>, dalle informazioni sulla catena alimentare (ICA) comprensive delle dichiarazioni previste dal D.L.vo n. 158/2006. A tal fine, è possibile utilizzare la Dichiarazione di Provenienza e di Destinazione degli Animali (Modello IV) specificando che trattasi di trasporto di carcasse sottoposte a macellazione MSU.

Resta inteso che il veterinario o il veterinario ufficiale, nell'ambito degli accertamenti ante mortem, dovrà prestare la massima attenzione al fatto che:

- si tratti effettivamente di un'urgenza;
- si sia verificato un incidente ("accident");
- l'animale fosse sano prima dell'incidente;
- l'animale sia correttamente identificato.

Dovrà inoltre valutare:

- la presenza eventuale di sintomi di malattie che impediscono la macellazione come stabilito al punto 4, Capo III, Sezione II, Allegato I al Reg. (CE) n. 854/04;
- l'eventuale somministrazione di trattamenti farmacologici e il rispetto dei relativi tempi di sospensione, laddove previsti. Nell'accertare questi aspetti, oltre alla verifica dei registri aziendali, dovrà porre attenzione a tutti gli eventuali segni che possono deporre per la somministrazione di trattamenti procedendo, se del caso, ad assumere informazioni dirette dai presenti o dal veterinario curante. Nel caso in cui sussistano dei dubbi in merito a qualsiasi condizione che potrebbe comunque incidere sulla sicurezza delle carni, ne deve fare menzione nel certificato di accompagnamento della carcassa al macello;
- la presenza sull'animale di lesioni che potrebbero deporre per un suo stato di sofferenza prolungato con impatto sia sul suo benessere, sia sulla sicurezza delle carni.

<sup>(\*)</sup> Vedi nota ministeriale prot. n. 9384 del 10/04/2015.

**Esito della visita ante mortem NON FAVOREVOLE:** se si rilevano condizioni/elementi non compatibili con la macellazione per il successivo utilizzo delle carni per il consumo, l'animale viene abbattuto, secondo le indicazioni dell'art. 19 del Reg. (CE) n. 1099/2009, e la carcassa smaltita nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. Allorché, il metodo di abbattimento preveda lo stordimento e il successivo dissanguamento, il sangue deve essere raccolto e avviato allo smaltimento congiuntamente alla carcassa.

**Esito della visita ante mortem FAVOREVOLE:** il veterinario/veterinario ufficiale che l'ha eseguita redige la dichiarazione che ne attesta l'esito mediante la compilazione del modello Allegato A,

unitamente alla data, all'ora e alla motivazione della macellazione d'urgenza da riportarsi al punto 4 "Altre informazioni pertinenti".

La certificazione veterinaria, completata da ogni altra notizia anamnestica utile al fine dell'espressione del giudizio di idoneità al consumo da parte del veterinario ufficiale del macello, deve accompagnare la carcassa dell'animale unitamente al passaporto<sup>(\*)</sup> e alle ICA.

Una copia della certificazione veterinaria deve essere lasciata presso l'allevamento.

(\*) Vedi nota ministeriale prot. n. 9384 del 10/04/2015.

### **Stordimento, jugulazione ed eventuale eviscerazione.**

Una volta stabilito che l'animale può essere macellato il veterinario/veterinario ufficiale consente le successive operazioni nel rispetto delle sotto riportate condizioni:

- prima di procedere allo stordimento dell'animale, devono essere predisposte le condizioni per la corretta esecuzione delle fasi successive;
- gli animali non possono essere forzati a compiere movimenti che, a causa delle loro condizioni fisiopatologiche, possono risultare dolorosi, non devono essere trascinati, agganciati, sospesi, sollevati o comunque movimentati in modo tale da provocare inutili sofferenze prima di essere stati adeguatamente storditi;
- la macellazione, dovrà essere eseguita nel più breve tempo possibile nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Reg. (CE) n.1099/2009;
- allo stordimento dell'animale dovrà seguire la jugulazione;
- il personale che esegue la macellazione d'urgenza fuori dal macello deve essere in possesso del certificato d'idoneità ai sensi dell'art.7, comma 2, del Reg. (CE) n. 1099/2009;
- il veterinario che esegue la visita ante mortem e che sorveglia le fasi della macellazione deve assicurare che il personale preposto operi secondo le indicazioni previste dal Reg. (CE) n.1099/2009;
- gli animali storditi non devono riprendere conoscenza prima che sia intervenuta la morte;
- devono essere prese tutte le misure idonee a ridurre al minimo le possibili contaminazioni in fase di jugulazione e, se condotta, di eviscerazione (evitare taglio della trachea e dell'esofago e la contaminazione delle rime di taglio);
- il sangue ed eventualmente i visceri devono essere raccolti in contenitori idonei dotati di chiusura al fine del successivo conferimento al macello unitamente alla carcassa;

L'eviscerazione dell'animale è limitata alla rimozione degli stomaci/dello stomaco e del pacchetto intestinale, che devono comunque accompagnare la carcassa al macello. Nel decidere in merito all'opportunità di procedere o meno all'eviscerazione dell'animale, si terranno in considerazione:

- le condizioni climatiche e di trasporto;
- i tempi che intercorrono tra l'abbattimento e l'arrivo al macello;
- le cause che hanno portato alla macellazione d'urgenza al di fuori del macello (es. nei bovini il "meteorismo acuto del ruminante").

E' comunque sempre preferibile che nessun'altra operazione venga eseguita sull'animale oltre allo stordimento ed al dissanguamento.

### **Trasporto della carcassa al macello**

Il trasporto della carcassa al macello deve avvenire senza indebito ritardo e, in linea di massima, non deve superare le due ore anche in caso di trasporto con mezzo refrigerato tenuto conto della



difficoltà di produrre un significativo abbassamento della temperatura della massa corporea delle carcasse.

Il trasporto deve avvenire in condizioni igieniche tali da prevenire, per quanto possibile, la contaminazione delle carni (contaminazione delle rime di taglio).

Nel caso di trasporto sullo stesso mezzo di più carcasse provenienti dalla medesima azienda, dovrà essere assicurata la corrispondenza tra carcassa ed il relativo sangue e visceri.

Non possono essere trasportati nello stesso mezzo e, contemporaneamente alla carcassa degli animali abbattuti d'urgenza, animali vivi.

Il piano o vano di carico deve essere adeguatamente pulito.

## **Operazioni al macello**

Appena ricevuta la richiesta da parte del detentore dell'animale, il responsabile dell'impianto di macellazione chiede l'intervento del Veterinario Ufficiale presso il macello o, se al di fuori del normale orario di lavoro, del Veterinario in turno di pronta disponibilità, al fine della conduzione dell'ispezione post mortem, come sotto specificata, che deve essere effettuata e completata dall'operatore intervenuto quanto prima possibile sulla carcassa e sui visceri giunti al macello.

## **Ispezione post mortem**

Il Veterinario Ufficiale al macello:

- verifica e valuta la documentazione di accompagnamento e in particolare l'ora di macellazione ed i tempi di trasporto anche al fine di indirizzare i successivi controlli;
- esegue la visita ispettiva post mortem prestando particolare attenzione al rilievo:
  - ✓ di quelle lesioni che permettono di confermare la diagnosi formulata dal veterinario o dal veterinario ufficiale che ha eseguito la visita ante mortem in allevamento;
  - ✓ dei segni che possono deporre per scadenti condizioni di benessere animale prima della macellazione;
  - ✓ di segni di malattie degli animali che possono rendere le carni inidonee al consumo;
  - ✓ dei segni riferibili alla somministrazione di trattamenti farmacologici e/o della presenza di contaminanti;
- in caso di esito favorevole della visita post mortem, procede al prelievo sistematico, in singola aliquota, di:
  - ✓ un campione di muscolo per l'esame batteriologico e la ricerca di sostanze inibenti;
  - ✓ un campione di fegato per l'esame batteriologico.

I campioni devono essere inviati ai Laboratorio Controllo Alimenti competente per territorio accompagnati dal verbale di prelevamento specificatamente predisposto (Allegato C).

Fermo restando che, per l'emissione del giudizio di idoneità al consumo delle carni degli animali sottoposti a macellazione d'urgenza, è comunque obbligatorio effettuare accertamenti analitici rappresentati da esame batteriologico e ricerca di inibenti, si chiarisce che, nel caso di riscontro di un quadro anatomo-patologico tale da condurre ad esprimere un giudizio sfavorevole all'idoneità al consumo delle carni, il ricorso ad approfondimenti diagnostici è da ritenersi superfluo ed antieconomico (a titolo esemplificativo, nell'Allegato D, sono forniti alcuni esempi). Se si sospetta un trattamento farmacologico illecito dovranno essere comunque condotti gli accertamenti analitici e adottati i provvedimenti previsti dal Piano Nazionale Residui (PNR), procedendo ad un campionamento ufficiale di muscolo in cinque aliquote.

Come sopra riportato, il prelievo di porzioni di muscolo, al fine della conduzione degli esami batteriologici e per la ricerca di sostanze inibenti rientra tra gli accertamenti necessari per emettere

il giudizio di idoneità delle carni al consumo; pertanto alle carni e ai visceri non potranno essere applicati i bolli sanitari prima della conclusione, con esito favorevole, dei diversi esami tra cui quelli di laboratorio.

Di seguito vengono schematicamente indicate le modalità operative:

### **Esame batteriologico:**

il campione di muscolo (in aliquota unica), deve essere costituito da una porzione di peso non inferiore a 300 grammi.

Viene sottoposto alle seguenti analisi:

- Salmonella spp (limite: assente in 25 g)
- CBT aerobica (limite:< 100 ufc/g <sup>(^)</sup>)
- E.coli beta glucuronidasi positivi (limite:< 10 ufc/g <sup>(^)</sup>)
- Anaerobi solfito-riduttori (limite:< 10 ufc/g)

<sup>(^)</sup> Comité Scientifique de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire.

Si consiglia di prelevare un cubo di carne di 10 cm<sup>3</sup> da una porzione profonda di muscolo scheletrico.

Il campione di fegato, anch'esso in aliquota unica, deve essere costituito da una porzione di peso non inferiore a 200 grammi.

Viene sottoposto alla seguente analisi:

- Salmonella spp (limite: assente in 25 g)

Per campioni che pervengono in laboratorio entro le ore 11, l'inizio analisi viene garantita in giornata, ad eccezione dei campioni pervenuti il venerdì; in caso contrario, l'inizio analisi sarà il primo giorno lavorativo successivo.

Qualora vengano riscontrati quadri anatomopatologici particolari, con lesioni riconducibili a determinati microrganismi patogeni, potranno essere formulate specifiche ricerche al laboratorio.

Il Laboratorio Controllo Alimenti si impegna a emettere il referto in SIGLA il giorno stesso della chiusura dell'analisi che ha richiesto una tempistica più lunga, o al massimo entro il giorno successivo.

### **Ricerca sostanze inibenti**

Il campione di muscolo viene sottoposto anche alla ricerca delle sostanze inibenti utilizzando l'aliquota prelevata per l'esame batteriologico.

Il Laboratorio Controllo Alimenti si impegna a emettere il referto in SIGLA a seguito dell'esame di screening il giorno stesso della chiusura dell'analisi dell'esame batteriologico più lungo, o al massimo entro il giorno successivo

Nel caso in cui l'esame di screening per la ricerca delle sostanze inibenti dia esito sfavorevole, il veterinario ufficiale provvede a un nuovo prelievo di muscolo per la ricerca di residui di sostanze farmacologicamente attive, indicando sul verbale di prelievo che trattasi di un campione su sospetto (tipologia di campionamento: clinico-anamnestico), e procede al vincolo sanitario della carcassa. In caso di conferma di trattamento illecito le spese di queste ultime analisi saranno a carico dell'OSA, conformemente a quanto previsto nel PNR (nota DG SAN 25822-P del 24 giugno 2014).

In caso di riscontro di non conformità devono essere condotti gli accertamenti e adottati i provvedimenti previsti dal Piano Nazionale Residui.

Di seguito vengono fornite le indicazioni procedurali da adottarsi a seconda della situazione rilevata:

**a) Dichiarazione di avvenuto trattamento – non presente:**

- i campioni devono essere inviati ai Laboratorio Controllo Alimenti di Torino per la ricerca di antibiotici/chemioterapici indicando sul verbale di prelievo che trattasi di un campione su sospetto – tipologia di campionamento: clinico-anamnestico (PNR su sospetto);
- si attivano le azioni previste dalla “farmacosorveglianza” in allevamento.

Se il campione effettuato nell’ambito del PNR risulta conforme (non rilevabile) e dalle indagini effettuate in allevamento non si evidenzia alcun trattamento, l’accertamento è da ritenersi concluso. In questo caso il Veterinario ufficiale valuterà tutti gli elementi in suo possesso al fine dell’emissione del giudizio ispettivo sulle carni poste precedentemente sotto vincolo sanitario.

Se il campione effettuato nell’ambito del PNR risulta non conforme si adottano i provvedimenti amministrativi e penali previsti dal PNR e le carni sono dichiarate NON IDONEE AL CONSUMO.

**b) Dichiarazione di avvenuto trattamento - presente:**

- i campioni devono essere inviati ai Laboratorio Controllo Alimenti di Torino per la ricerca di antibiotici/chemioterapici indicando sul verbale di prelievo che trattasi di un campione su sospetto – tipologia di campionamento: clinico-anamnestico (PNR su sospetto);
- si attivano le azioni previste dalla “farmacosorveglianza” in allevamento.

Se il campione effettuato nell’ambito del PNR risulta conforme (non rilevabile o al disotto del LMR) l’accertamento è da ritenersi concluso. In questo caso il Veterinario ufficiale valuterà tutti gli elementi in suo possesso al fine dell’emissione del giudizio ispettivo sulle carni poste precedentemente sotto vincolo sanitario.

Se il campione effettuato nell’ambito del PNR risulta non conforme (superiore al LMR) si adottano i provvedimenti amministrativi e penali previsti dal PNR e le carni sono dichiarate NON IDONEE AL CONSUMO.

N.B. Nel valutare i risultati dell’esame batteriologico condotto sulla porzione profonda dei muscoli scheletrici si terrà conto che, in condizioni fisiologiche, tale distretto risulta sterile.

La presenza di Salmonella a livello del fegato deve fare dichiarare le carni non idonee al consumo.

Per tutte le specie animali soggette alla sorveglianza TSE valgono le procedure in essere previste dal Reg. (CE) n. 999/2001 e s.m.i..

Nel caso di macellazioni in cui si evidenzi un quadro clinico e anatomo-patologico che induca il veterinario ispettore a richiedere approfondimenti diagnostici questi devono essere condotti con le stesse modalità operative sopra descritte.

**Destinazione delle carni ottenute a seguito di MSU.**

Il Reg. (UE) n.218/2014 prevede all'art. 2 una modifica dell'Allegato I del Reg. (CE) n.854/2004 e in particolare al comma 1 sancisce: "*alla sezione 1, capo III, il punto 7 è soppresso*".

Pertanto, per le carni di animali macellati d’urgenza dichiarate IDONEE AL CONSUMO UMANO, non sussiste più né l’obbligo di uno speciale bollo sanitario, né la restrizione alla commercializzazione in ambito nazionale. L’articolo 4 del D.l.vo 6 novembre 2007, n. 193 è di conseguenza disapplicato.

I visceri non sono destinati in ogni caso al consumo umano.

## **C - Abbattimento d'emergenza e avvio alla distruzione.**

Poiché la macellazione d'urgenza richiama il concetto di incidente ("accident" nel testo in lingua inglese), non possono essere destinati in alcun modo alla macellazione, ma solamente all'abbattimento d'emergenza (Reg. (CE) n. 1099/2009 art. 2, lettera d), "gli animali a terra" in presenza di:

- patologie riconducibili a malattie o condizioni trasmissibili ad altri animali o agli esseri umani mediante la manipolazione o il consumo delle carni (Reg. (CE) n. 854/2004, Allegato I, Sezione II, Capo III, punto 4);
- segni clinici di una malattia sistemica o di cachessia Reg. (CE) n. 854/2004, Allegato I, Sezione II, Capo III, punto 4);
- patologie dismetaboliche croniche che ne impediscono il trasporto;
- lesioni che potrebbero deporre per stati di sofferenza prolungata con impatto sia sul benessere sia sulla sicurezza delle carni;
- accertato trattamento farmacologico che possa far supporre la presenza di residui di medicinali veterinari a livelli superiori a quelli stabiliti conformemente alla normativa comunitaria o residui di sostanze proibite (Reg. (CE) n. 854/2004, Allegato I, Sezione II, Capo III, punto 6);
- impossibilità di stabilirne l'identità (Reg. (CE) n. 854/2004, Allegato I, Sezione II, Capo III, punto 1).

Pertanto, come indicato nelle Linee Guida applicative del Reg. (CE) n. 1099/2009, nei casi in cui gli animali presentino lesioni o patologie gravi, al solo fine di evitare sofferenze acute, qualora non esista altra possibilità pratica per alleviare i dolori, possono essere sottoposti all'abbattimento di emergenza, previo stordimento, anche direttamente in allevamento. Tale abbattimento potrà essere effettuato anche dalla persona che ha in custodia gli animali (art. 19 del Reg 1099/09).

Non è previsto lo stordimento solamente nei casi in cui ci si trovi in luoghi dove non è possibile utilizzare attrezzature idonee e in assenza di personale competente.

Per i casi sopra richiamati non è previsto il possesso di un certificato di idoneità né di un'adeguata competenza.

La carcassa non potrà essere destinata al consumo umano e dovrà essere smaltita come "materiale a rischio", nel rispetto del Reg. (CE) n. 1069/2009.

Nel caso di animali abbattuti mediante stordimento e iugulazione, ma non destinati al consumo umano, il sangue e i visceri dovranno essere smaltiti unitamente alla carcassa ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/99.

Per tutte le specie animali soggette alla sorveglianza TSE valgono le procedure in essere previste dal Reg. (CE) n. 999/2001 e s.m.i..

**CERTIFICATO SANITARIO**  
**per gli animali macellati nell'azienda**

Servizio competente:.....

N:.....

1. Identificazione degli animali

Specie:.....

Numero di animali:.....

Marchio di identificazione:.....

2. Provenienza degli animali

Indirizzo dell'azienda di provenienza:.....

Identificazione del centro (\*):.....

3. Destinazione degli animali

Gli animali sono avviati al seguente macello:.....

Mediante il seguente mezzo di trasporto:.....

4. Altre informazioni pertinenti

.....  
.....

5. Dichiarazione

Il sottoscritto dichiara che:.....

- gli animali di cui sopra sono stati esaminati prima della macellazione presso l'azienda sopra indicata alle .....(ore) del .....(data) e giudicati sani,
- essi sono stati macellati presso l'azienda alle .....(ore) del .....(data) e la macellazione e il dissanguamento sono stati effettuati correttamente,
- i registri e la documentazione riguardanti detti animali sono conformi alle norme vigenti e non determinano il divieto di macellarli.

.....  
(luogo)

.....  
- (data)

Timbro

.....  
(firma del veterinario ufficiale o del veterinario)

(\*) Facoltativo

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. \_\_\_\_\_

SERVIZIO VETERINARIO

**ATTESTAZIONE DI IDONEITA' AL TRASPORTO VERSO IL MACELLO DI ANIMALI AFFETTI DA MALATTIE O LESIONI LIEVI** (All. I, Capo I, punto 3 Reg. CE 1/2005)

All. Mod. 4 n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

Il sottoscritto Dott. .... attesta di essersi recato il giorno.....alle ore.....presso l'allevamento sito nel comune di.....di proprietà /condotto dal sig. .... Cod. All. ....e di aver autorizzato lo spostamento per la macellazione di emergenza presso il macello (\*) ..... sito nel comune di ..... Via ..... dello/degli animale/i sotto indicato/i:

N	SPECIE	Identificazione	Razza	Sesso	Cat
1)					
2)					
3)					

Anamnesi:

.....  
 .....

Risultato dell'esame clinico ed eventuale diagnosi:

- lesione o malattia lieve talea non causare sofferenze addizionali nel trasporto (Reg. CE 1/2005 cap.1, punto 3, comma a);
- sospetta malattia metabolica con stato del sensorio conservato e tale da non far prevedere alterazioni delle carni (Reg. CE 1/2005 cap.1, punto 3, comma c);
- traumatismo o lesioni articolari senza ferite o soluzioni di continuo (Reg. CE 1/2005 cap.1, punto 3, comma c);
- Altro .....

**Lo/gli animale/i sopra riportato/i deve/ono essere inviati al macello nel rispetto delle seguenti condizioni:**

- invio tempestivo ad un macello;
- preavviso al veterinario ufficiale allo stabilimento di macellazione di destinazione;
- carico/scarico e trasporto con mezzi adeguati conformemente al Reg. CE 1/2005;
- durante le operazioni di carico/scarico e trasporto dovranno essere messe in atto tutte le possibili precauzioni per evitare dolore e sofferenza all'animale.

**Il Veterinario**  
(Timbro e firma )

**Data** .....

.....

**Letto e sottoscritto per accettazione**

In fede

**Allevatore / Detentore**

**Trasportatore**

.....

.....

(\*) Specificare il nome.

REGIONE PIEMONTE - ASL \_\_\_\_\_

ATTIVITA' ISPETTIVA

All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta  
Sede Accettante di \_\_\_\_\_

N°Verbale \_\_\_\_\_ Data di prelievo \_\_\_\_\_

Attività di prelievo:

Macello \_\_\_\_\_ approval number \_\_\_\_\_

Altro \_\_\_\_\_ cod.az. \_\_\_\_\_

Con la presente, sui campioni sotto specificati si richiedono i seguenti esami di Laboratorio:

Esame BATTERIOLOGICO

- Salmonella spp
- CBT aerobica
- E.coli beta glucuronidasi
- Anaerobi solfito-riduttori

Altri microrganismi (specificare): \_\_\_\_\_

Ricerca Sostanze inibenti

Ricerca Trichinella spp (esame soggetto a pagamento)

N° \_\_\_\_\_ capi di specie \_\_\_\_\_  regolarmente macellati  
 MSU (*Macellazione speciale d'urgenza*) \_\_\_\_\_  
 macellazione non ordinaria (\*) \_\_\_\_\_  
 macellazione a domicilio per autoconsumo

n°	Id capo	Tipo campione (matrice)	Attività di provenienza (allevamento e codice azienda)	fresco	congelato	Data prelievo	Ora prelievo

Note:  
 .....  
 .....

Distinti saluti

Firma del veterinario prelevatore  
(Timbro ASL)

.....

(\*) Macellazione di animali affetti da lesioni lievi e/o malattie compatibili con il consumo delle carni



## ESAME BATTERIOLOGICO DELLE CARNI PROVENIENTI DA MSU

A titolo esemplificativo si forniscono di seguito alcune indicazioni relative all'opportunità di richiedere/non richiedere l'esame batteriologico dopo l'effettuazione della Visita Post Mortem sugli animali sottoposti a macellazione d'urgenza al di fuori del macello.

**Risulta inutile ricorrervi nel caso di:**

**A) Risentimento organico generale, con alterazioni sistemiche settico-tossiemiche quali:**

- quadri reattivi a carico della milza e dei linfonodi, splenomegalia congestizio emorragica, edemi ed iperplasia linfonodale, linfadenite emorragica
- stati degenerativi (rigonfiamento torbido, steatosi), necrosi con emorragie a carico del fegato, del rene, del miocardio
- infiltrazione sierosa, siero-gelatinosa, siero-emorragica, emorragie petecchiali del connettivo sottocutaneo, sottosieroso e intramuscolare
- sierose di aspetto opaco, con iniezione vasale e petecchie
- effusioni sierose o siero-emorragiche nella cavità toracica, pericardica e peritoneale
- degenerazioni e petecchie del tessuto muscolare

**B) Carni notevolmente alterate nei caratteri fisico organolettici (repellenti, idroemiche, degenerate, ecc.)****C) Animali non sufficientemente dissanguati, tardivamente eviscerati****E) Assenza di qualche viscere o mancata correlazione con la carcassa**

**Risulta invece necessario o "consigliabile" nel caso di:**

- ✓ Lesioni acute (broncopolmoniti, pleuriti, peritoniti, metriti, mastiti, artriti, pericarditi, enteriti o meningoencefalomieliti)
- ✓ processi purulenti e icorosi non circoscritti
- ✓ onfaloflebiti
- ✓ ferite infette
- ✓ affezioni podaliche
- ✓ colecistiti acute, splenomegalia
- ✓ perturbamento stato generale con quadro anatomo-patologico senza lesioni macroscopicamente evidenti
- ✓ quadri di risentimento organico generale non chiaro, in assenza di degenerazione muscolare